



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

n. 16 del 28-07-2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES DEL DECRETO LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MAGGIO 2026, N. 88

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventotto** del mese di **Luglio** a partire dalle ore **18:05** ed a seguire, nella SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI, a seguito dell'invito diramato dal PRESIDENTE e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta FEDERICA PETRINCA in qualità di VICE PRESIDENTE.

All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	BERTOLDO FABIO	Presente	8	COCCIA NOEMI	Presente
2	FERRARESI RICCARDO	Presente	9	ORMENI ESMERALDA	Presente
3	SABBI SETTIMIO	Assente	10	GABRIELLI CARLO	Presente
4	PETRINCA FEDERICA	Presente	11	SORDI DANILO	Presente
5	GABBANELLA ELENA	Presente	12	COLAGROSSI PIETRO	Presente
6	TABOLACCI FEDERICO	Presente	13	CRISTOFARI STEFANO	Presente
7	ANTONETTI VALENTINO	Presente			

PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIA ROSARIA DE PASQUALE.

Constatato il numero legale degli intervenuti, FEDERICA PETRINCA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: ANTONETTI VALENTINO - COCCIA NOEMI - CRISTOFARI STEFANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco,

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 29 febbraio 2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 5 marzo 2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione consiliare n. 10 del 18 marzo 2025 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Galliciano nel Lazio;
- la deliberazione consiliare n. 25 del primo settembre 2025 di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da presentare al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 259, co.1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la deliberazione consiliare n. 7 del 16 aprile 2026, immediatamente eseguibile agli effetti di legge, avente ad oggetto *"Rimodulazione ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi dell'art. 259 del d.lgs. 267/2000 annualità 2025/2027 a seguito della l. 199/2025 art. 1 comma 663"*;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101 (c.d. *rottamazione quinquies*), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

EVIDENZIATO che, in sede di conversione del decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, il termine per l'adesione alla "rottamazione quinquies" da parte di tutti gli enti territoriali, originariamente fissato al 30 giugno 2026, è stato spostato al 31 luglio 2026;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e saranno, pertanto, abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento

della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

RILEVATO che:

- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026; tale dichiarazione può essere integrata entro il 15 dicembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;
- entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a) della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 marzo 2027;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto legge n. 38 del 2026, come modificato in sede di conversione, prevede al comma 2 che *"I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026"*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la deliberazione consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente creditore e ciò in deroga *"all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,"* e che la deliberazione stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

RILEVATO che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'Agente della Riscossione mediante specifica piattaforma risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad € 1.700.083,71 di cui € 151.332,37 per i servizi scolastici, € 33.784,69 per ICI ed €

1.514.966,65 per i proventi contravvenzionali;

RITENUTO CHE l'adesione alla rottamazione da parte del Comune di Galliciano nel Lazio:

- consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatta possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;
- contribuisca a un miglioramento nel rapporto con i contribuenti, offrendo una via di regolarizzazione sostenibile a soggetti che, spesso per difficoltà economiche, non hanno potuto far fronte tempestivamente agli obblighi verso l'Ente, in coerenza con le finalità di riequilibrio e di "tregua fiscale" perseguite dalla disciplina delle definizioni agevolate;

RILEVATO che l'adesione non comporta, per il Comune, la possibilità di concedere trattamenti di maggior favore rispetto a quelli previsti dalla legge, né di introdurre condizioni più restrittive, ma si limita a rendere applicabile, ai carichi comunali affidati all'AdER, il regime legale di definizione agevolata, assicurando parità di trattamento rispetto ad altri enti territoriali che vi abbiano aderito;

EVIDENZIATO, altresì, che le posizioni debitorie suscettibili di definizione agevolata sono quelli risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e, pertanto, rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, secondo quanto previsto dall'art. 252, co. 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTA la nota prot. n. 10235/2026 del 21-07-2026 dell'Organo Straordinario di Liquidazione con la quale si comunica l'intenzione di aderire alla rottamazione quinquies di cui all'art.1, commi da 82 a 101, L. 199/2025 e articolo 10 quinquies del D.L. 27-03-2026 n.38 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026 n. 88;

RITENUTO, pertanto, di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

ACQUISITI, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio finanziario;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione (prot. n. 10410 del 24 luglio 2026) allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

SVOLTA la discussione come da separato verbale n. 4 della seduta in atti;

PROCEDUTO a votazione palese e per alzata di mano riportante il seguente esito:

PRESENTI: 12 VOTANTI: 12 ASTENUTI: 0

VOTI FAVOREVOLI: 12

VOTI CONTRARI: 0

Per tutto quanto esposto,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*;

2. DI INVIARE copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;
3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;
4. DI INVIARE, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 31 ottobre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con successiva e separata votazione palese e per alzata di mano riportante il seguente esito:

PRESENTI: 12 VOTANTI: 12 ASTENUTI: 0

VOTI FAVOREVOLI: 12

VOTI CONTRARI: 0

DICHIARA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

FINANZE E CONTROLLO:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del FINANZE E CONTROLLO sulla presente proposta in ordine alla regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Galliciano nel Lazio, 23-07-2026

IL RESPONSABILE
ANNITA RENCRIcca

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

FINANZE E CONTROLLO:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del FINANZE E CONTROLLO sulla presente proposta in ordine alla regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Galliciano nel Lazio, 23-07-2026

IL RESPONSABILE
ANNITA RENCRIcca

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE
AVV: FEDERICA PETRINCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA ROSARIA DE PASQUALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Galliciano nel Lazio, 00-00-0000

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA ROSARIA DE PASQUALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA ROSARIA DE PASQUALE

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005